

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi* = Rinunzia del deputato Martinelli, e ozioni dei deputati Bucchia, Sella e Ferrari. = Risultamento del ballottaggio per la nomina di tre Commissioni permanenti. = Lettura di una proposta del deputato Fara e di altri per il ristabilimento degli uffizi della Camera. = Istanza d'ordine del deputato Civinini per la trasmissione di progetti alla Commissione del bilancio. = Presentazione di uno schema di legge per l'unificazione del debito pontificio. = Convalidamento di elezioni — Annullamento di quelle di Oderzo, Piove, Aragona e Ragusa — Relazione su quella del collegio di Mercato San Severino — Parlano i deputati Ercole, Puccioni, Sulis, Salaris e Nicotera — È approvato il ballottaggio proposto dalla Giunta — Deliberazione relativamente al collegio di Terranova.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

MASSARI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,423. Gli impiegati comunali di Montelabate di Pesaro sottopongono al Parlamento alcune proposte dirette a rendere stabile e migliorata la posizione degli impiegati comunali, affinchè voglia introdurle nella futura legge comunale.

13,424. Il Consiglio comunale di Albenga si rivolge alla Camera perchè voglia provvedere che il tronco della ferrovia ligure occidentale venga aperto fino ad Albenga appena che ne siano ultimati i lavori.

13,425. Il municipio della città di Spezia espone ragioni per indurre il Parlamento, colla nuova legge di circoscrizione territoriale, a staccare dalla provincia di Genova il circondario di Spezia e costituire di questo, dell'attuale provincia di Massa, e dei mandamenti di Pietrasanta e Serravezza, una nuova provincia.

13,426. Il Consiglio comunale di Spezzano Grande, circondario di Cosenza, domanda che, in vista delle condizioni eccezionali in cui trovansi quegli abitanti per gli ultimi terremoti, sia condonata la tassa sui fabbricati siti in quel comune, almeno per un quinquennio, e venga largito un conveniente sussidio per concorrere alla rifazione delle due parrocchie di San Pietro e di San Biagio.

ATTI DIVERSI.

D'ASTE. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione della città d'Albenga, n° 13,424, testè stata letta, tendente a conseguire che sia messo in esercizio

il tronco di ferrovia fra Savona ed Albenga al più presto possibile senza attendere che la linea sia terminata sino al confine francese.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Martinelli rassegna la sua rinunzia alla nomina di deputato.

Si dà atto all'onorevole Martinelli della sua rinunzia, ed il collegio di Badia è dichiarato vacante.

L'onorevole Sella, eletto deputato a Cossato ed a Torino, 1° collegio, dichiara di optare per Cossato.

L'onorevole Bucchia, eletto ad Udine ed a Montagnana, dichiara di optare pel collegio di Udine.

L'onorevole Ferrari, eletto dal 1° collegio di Como, e da quello di Gavirate, dichiara di optare per questo ultimo.

In seguito a queste dichiarazioni il 1° collegio di Torino, quello di Montagnana e il 1° di Como sono dichiarati vacanti.

Annunzio alla Camera il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina della Commissione del bilancio.

I votanti furono 265: Villa-Pernice ottenne voti 157, Berti Domenico 149, Aveta 148, De Blasiis 142, Maldini 139, Bonghi 137, Nobili 135, Serpi 133, Finzi 133, Minghetti 133, Guerrieri-Gonzaga 131, Maurogò-nato 131, Corbetta 130, Spaventa Silvio 129, Cadolini 124, Lancia di Brolo 122, Seismit-Doda 120, Coppino 116, De Luca F. 114, Depretis 114, Boselli 109, Borgatti 107, Corte 106.

Perciò la Commissione generale del bilancio rimane composta dei seguenti deputati:

Torrigiani, Cerroti, Bertolè-Viale, Bargoni, Messedaglia, Fenzi, Pisanelli, Villa-Pernice, Berti Domenico, Aveta, De Blasiis, Maldini, Bonghi, Nobili, Serpi,

Finzi, Minghetti, Guerrieri-Gonzaga, Maurogò nato, Corbetta, Spaventa Silvio, Cadolini, Lancia di Brolo, Seismit-Doda, Coppino, De Luca Francesco, Depretis, Boselli, Borgatti, Corte.

La stessa Commissione, all'oggetto di costituirsi, è convocata per domattina alle ore 11.

Comunico pure alla Camera il risultato dello scrutinio di ballottaggio per la nomina della Commissione di sorveglianza per la biblioteca :

| | |
|---------------------------|-----|
| Schede | 258 |
| Bianche e nulle | 11 |
| Lioy ebbe voti | 137 |
| Ranieri | 131 |
| Ferrari | 122 |
| Berti Domenico | 117 |

Perciò questa Giunta rimane composta degli onorevoli deputati Messedaglia, Lioy, Ranieri e dei due questori della Camera Malenchini e Corte.

Da ultimo notifico alla Camera il risultato della votazione di ballottaggio per la Commissione delle petizioni :

Fossa ottenne voti 156, Rega 155, Fornaciari 152, Sebastiani 146, Tittoni 144, Verga 141, Pissavini 137, Lancia di Brolo, 132, Serpi 129, Casalini 115, Negrotto 110, Maluta 106.

Vengono in seguito: De Cardenas che n'ebbe 101, Frizzi 100, Marolda-Petilli 94, Solidati 92, Di San Donato 90, Del Zio 89, Panzera 79, Zizzi 78, Damiani 73, Ercole 71, Griffini Luigi 56, Farina 49. Schede bianche 9.

Dal risultato dei voti consegue che la Giunta rimane composta degli onorevoli :

Annoni, Sebastiani, De Pasquali, Tittoni, Morpurgo, Verga, Fano, Pissavini, Busi, Lancia di Brolo, Pecile, Serpi, Fossa, Casalini, Rega, Negrotto, Fornaciari, Maluta.

Questa Commissione è convocata per domani sera a fine di costituirsi.

(I deputati Forcella, Mazzoni, Bartolucci-Godolini, Morini, Acton e Colesanti prestano il giuramento.)

Il Comitato ha ammesso alla lettura la seguente proposta presentata dall'onorevole Fara e dagli onorevoli deputati Seismit-Doda, Solidati, Maldini, Speroni, Silvani, Pandola F., Sandri, Dalla-Rosa, Servolini, De Pasquali, Ercole, Annoni, Morpurgo, De Cardenas, Maggi, Robecchi, Costa, Sebastiani, Farina L., Mandruzzato, Manfrin, Sormani, Moretti, Carmelo, Germanetti, Garelli.

Se ne darà lettura alla Camera. MASSARI segretario, (Legge) Sono abrogati gli articoli 50, 51 e 70 del regolamento 3 novembre 1868. L'articolo 49 di detto regolamento è così modificato: Il Comitato di iniziativa parlamentare, prima

trasmessi agli Uffici. Se tre di essi ne autorizzano la lettura in seduta pubblica e la Camera delibera di prenderli in considerazione, tali progetti seguono il medesimo corso di quelli dei quali parla l'articolo 48.

« Sono richiamati in vigore gli articoli 12, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 del regolamento 3 marzo-1863. Però l'articolo 60 è così modificato nel secondo suo comma :

« Per la discussione e deliberazione degli Uffici è necessaria la presenza di un numero di deputati non minore di nove.

« Negli articoli 48 e 52 del regolamento 28 novembre 1868, alle parole Comitato privato, è sostituita quella di Uffici. »

PRESIDENTE. Quando sarà presente il deputato Fara, lo interrogherò circa lo svolgimento.

La parola spetta all'onorevole Civinini per una mozione d'ordine.

CIVININI. Fra i disegni di legge recentemente presentati dall'onorevole ministro delle finanze vi era un progetto per maggiori spese. Uno degli articoli di queste, che molto opportunamente fu accennato dal ministro delle finanze, ricordava il rimborso di certe piccole quote di ricchezza mobile che si debbono, per sentenza di tribunale, restituire agli interessati.

Ora, molti dei miei colleghi certamente sanno come me che c'è moltissima gente che aspetta con ansietà questa piccola, ma per loro interessante risorsa. Onde io vorrei pregare l'onorevole presidente e la Camera di far mettere quanto prima è possibile all'ordine del giorno del Comitato questo progetto di legge, che probabilmente non darà luogo a nessuna discussione, perchè è quasi una materia di sola forma: così prima della fine dell'anno noi potremo dare al ministro delle finanze i modi di soddisfare a tanti desiderii, che per essere molto modesti, non sono meno vivi e giusti.

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Civinini mi ha prevenuto nel fare alla Camera una domanda che io stava per muovere.

Ne lo ringrazio, ma mi permetto di girare un tantino la sua proposizione e spero di avere anche il suo appoggio.

L'altro giorno, quando presentai questo disegno di legge per maggiori spese, io proposi che secondo l'uso sempre seguito dalla Camera, fosse mandato alla Commissione del bilancio, perchè emettesse il suo voto sul medesimo prima delle feste natalizie. Però siccome la Commissione del bilancio non era costituita, non si addiceva ad alcuna deliberazione su quella mia proposta, che io rinnovo ora alla Camera. E siccome il Comitato si trova impegnato ancora in una seriosissima discussione, così mi permetterò di proporre alla Camera di mandare alla Commissione del bilancio quegli altri quattro progetti di legge urgentissimi che sono già stati esaminati dal Comitato e dalla Commissione eletta nella precedente Legislatura, e che il Ministero non fece altro che riprodurre.

Questi disegni di legge riguardano: il riparto della fondiaria in Piemonte, l'approvazione della convenzione colla società dei canali *Cavour*, il contratto col municipio di Genova per la cessione della darsena, ed un altro di cui parlerò or ora.

I tre primi progetti erano già all'ordine del giorno dell'ultima tornata che si tenne nella precedente Legislatura.

A questi io mi permetterei ancora di aggiungere, se non vi è opposizione (poichè debbo dichiarare che si tratta di materia nuova), quello per l'estensione alla provincia di Roma della legge sul dazio di consumo; giacchè mi pervengono quotidianamente istanze dai municipi della provincia romana affinchè sia anche colà estesa questa legge, avendo essi stessi gli oneri che hanno gli altri comuni del regno, ed occorrendo loro per conseguenza di avere le corrispondenti sorgenti d'entrata.

La proposizione quindi che mi permetto di fare alla Camera, ed in cui spero di avere consenziente l'onorevole Civinini, sarebbe di mandare alla Commissione del bilancio, con preghiera che ne riferisca al più presto possibile, i cinque progetti di legge che ho testè accennati.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro per le finanze propone che i cinque disegni di legge da lui accennati siano inviati alla Commissione generale del bilancio.

Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'unificazione del debito pubblico pontificio. (*V. Stampato n° 39*)

Mi permetto di chiedere anche l'urgenza per questo progetto di legge, naturalmente lasciando al Comitato di deliberare se creda ciò conveniente, imperocchè è vivissimo anche per ragioni politiche il desiderio che si faccia il cambio dei titoli. Io credo che la Camera vorrà soddisfare questo desiderio, per ragioni che è inutile indicare.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito: e se non vi sono opposizioni s'intenderà dichiarato urgente.

(L'urgenza è ammessa.)

Il Comitato avendo ammesso la lettura della proposta fatta dall'onorevole Fara, lo pregherei a voler dichiarare in qual giorno intenda di svolgere la sua proposta.

FARA. Io sono a disposizione della Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, ella svolgerà la sua proposta in principio della prima seduta che terrà la Camera.

FARA. Sta bene.

VERIFICA DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente verbale della Giunta per le elezioni:

« La Giunta delle elezioni nella sua tornata di questa mattina ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali delle elezioni descritte nel presente elenco, e non ha riscontrato che negli eletti manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge. »

Acquaviva — Aveta Carlo.

Albano — Lenzi Ferdinando.

Aosta — Gerbore Giuseppe.

Arezzo — Fossombroni Enrico.

Bitonto — Catucci Francesco Paolo.

Cagliari — Fara Gavino

Castiglione delle Stiviere — Guerzoni Giuseppe.

Catanzaro — La Russa Leonardo.

Ceva — Siccardi Ferdinando.

Cuneo — Brunet Carlo.

Fano — Serafini Bernardo.

Ferrara, 2° collegio — Mazzucchi Carlo.

Frosinone — Campanari.

Lecce — Panzera Antonio.

Lecco — Villa-Pernice Angelo.

Matera — Lomonaco Francesco.

Melito di Porto Salvo — Plutino Agostino.

Menaggio — Cantoni Giovanni.

Montecorvino Rovella — Minervini Luigi.

Napoli, 4° collegio — Billi Pasquale.

Nicastro — Stocco Vincenzo.

Nuoro — Asproni Giorgio.

Ozieri — Sulis professore Francesco.

Padova, 2° collegio — Breda ingegnere Vincenzo Stefano.

Paola — Del Giudice Giacomo.

Salò — Bettoni conte Lodovico.

Scanzano — De Witt avvocato Antonio.

Sessa — Morelli Salvatore.

Tivoli — Massimo duca Mario.

Bettola — Calciati Galeazzo.

Caserta — Santa Maria Nicola.

Cortona — Pancrazi Antonio.

Lagonegro — Arceri Antonio.

Potenza — Branca Ascanio.

Termini Imerese — Ugdulena Gregorio.

Si dà atto di questa comunicazione, e queste elezioni si intendono convalidate.

La Commissione per la verifica dei poteri trasmette inoltre i seguenti verbali, relativi alle elezioni dei collegi di Oderzo, di Piove e Terranova di Sicilia, e quelli relativi alle elezioni di Aragona e di Ragusa.

« La Giunta per le elezioni, ritenuto che nel collegio di Oderzo fu proclamato a deputato il commendatore Luigi Luzzati; ritenuto che dagli atti risulta che il com-

commendatore Luzzati è nato il 1° marzo 1841, e che quindi non ha compiuto il trentesimo anno di età; visto l'articolo 91 della legge elettorale e l'articolo 20 del regolamento della Camera; per questi motivi dichiara nulla la elezione del collegio di Oderzo, n° 461, in persona del commendatore Luzzati.

« Così deliberato ad unanimità il 14 dicembre 1870. »
(La Camera approva.)

« La Giunta per le elezioni, ritenuto che nel collegio elettorale di Piove fu proclamato deputato il commendatore Luzzati, e ritenuto che dagli atti risulta che il commendatore Luzzati è nato il 1° marzo 1841 e quindi non ha compiuto l'anno trentesimo; visto l'articolo 91 della legge elettorale e l'articolo 20 del regolamento provvisorio della Camera; per questi motivi dichiara nulla l'elezione del collegio di Piove, n° 454, in persona del commendatore Luigi Luzzati.

« Così deliberato ad unanimità il 14 dicembre 1870. »
(La Camera approva.)

« La Giunta per le elezioni, udita la relazione del deputato Puccioni; ritenuto che nel collegio di Aragona fu proclamato deputato il signor Gabriele Colonna duca di Cesarò; ritenuto che dagli atti risulta che l'eletto non compirà il trentesimo anno che il 5 maggio 1871; visto l'articolo 91 della legge elettorale e l'articolo 20 del regolamento provvisorio della Camera dei deputati; per questi motivi dichiara nulla l'elezione del collegio d'Aragona, n° 200, in persona del signor Gabriele Colonna duca di Cesarò.

« Così deliberato ad unanimità il 13 dicembre 1870. »
(La Camera approva.)

« La Giunta per le elezioni, udita la relazione del deputato Puccioni; ritenuto che nel collegio di Ragusa fu proclamato a deputato il signor Gabriele Colonna di Cesarò; ritenuto che dagli atti risulta che l'eletto non compirà il trentesimo anno che il 5 maggio 1871; visto l'articolo 9 della legge elettorale e l'articolo 20 del regolamento provvisorio della Camera; per questi motivi la Giunta dichiara nulla l'elezione del collegio di Ragusa nella persona dell'onorevole Gabriele Colonna di Cesarò.

« Così deliberato ad unanimità il 14 dicembre 1870. »
(La Camera approva.)

« La Giunta per la verifica delle elezioni nella seduta del giorno 13 corrente, e a relazione dell'onorevole Bonfadini.

« Visti ed esaminati gli atti relativi all'elezione del collegio di Mercato San Severino;

« Avendo trovato che la proclamazione a deputato fatta da quell'ufficio elettorale il giorno 20 novembre scorso nella persona del signor Mattia Farina, manca dei requisiti voluti dall'articolo 91 della legge 17 dicembre 1860, non avendo il deputato proclamato raggiunto il terzo degli elettori iscritti voluto per un'elezione a primo scrutinio:

« Constatata la perfetta regolarità delle operazioni

materiali e la buona fede dell'ufficio elettorale, il quale per solo errore di enumerazione procedette alla proclamazione;

« Considerando che un errore di fatto imputabile all'ufficio definitivo non può mutare la situazione di diritto in cui un'elezione regolare ha posto due candidati, che hanno ottenuto il maggior numero dei voti;

« Ha deliberato alla maggioranza dei presenti di proporre alla Camera:

« Che dichiarata nulla la proclamazione a deputato del signor Mattia Farina, fatta dall'ufficio elettorale di Mercato San Severino nella giornata del 20 novembre scorso, sia invece proclamato, in luogo dell'elezione definitiva, il ballottaggio fra i signori Mattia Farina con voti 285, Gerardo D'Orsi con voti 5, e sia invitato il Ministero dell'interno a far compiere, a termini di legge, le operazioni elettorali.»

Se non vi sono osservazioni in contrario, le conclusioni della Giunta si intenderanno approvate...

ERCOLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Se l'elezione non può essere approvata dalla Camera, a me pare che essa debba limitarsi a dichiararla nulla, ma che non possa sostituirsi al potere esecutivo proclamando il ballottaggio fra i due candidati che ottennero il maggior numero di voti. Di ciò non vi è esempio nella giurisprudenza parlamentare.

Quindi io chieggo l'annullamento della elezione di cui si tratta, invece della proposta di convocare gli elettori al ballottaggio per parte della Camera, che non ha questo potere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Del Giudice.

DEL GIUDICE. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puccioni.

PUCIONI. Mi preme far conoscere alla Camera le ragioni, per le quali la Giunta delle elezioni è scesa in un concetto contrario a quello sostenuto dall'onorevole Ercole.

Noi abbiamo verificato che le operazioni elettorali avvenute il 20 novembre nel collegio di Mercato San Severino erano perfettamente regolari. Al momento della ricognizione dei voti l'ufficio ha proclamato a deputato l'onorevole Farina, ritenendo che nella persona di lui concorresse più del terzo dei voti dei membri componenti il collegio, e più della metà dei votanti.

Si è verificato (e lo aveva verificato precedentemente, giustizia vuol che si noti, anche l'ufficio stesso) che codesta proclamazione era stata erronea, imperocchè il numero dei voti raccolti dall'onorevole Farina non superava il terzo degli elettori iscritti.

Quale era la via da prendere? Dovevasi annullare le operazioni elettorali, come sostiene l'onorevole Ercole, o piuttosto dovevasi far luogo alla seconda vota-

zione, riponendo gli elettori in quello stato in cui avevano diritto di essere e da cui pel fatto erroneo dell'ufficio erano stati tolti? La Giunta dopo una lunga discussione è venuta nella deliberazione che si faccia luogo al ballottaggio.

Le considerazioni dalle quali la Giunta è partita...
(*Conversazioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego i deputati a far silenzio.

PUCIONI. Le considerazioni dalle quali la Giunta è partita e che vennero accennate nella deliberazione sottoposta al vostro giudizio, sono le seguenti: (*Continuano le conversazioni*)

Signori, è una questione di massima assai grave. Se vogliono discorrere lo facciano pure, cesserò io allora dal parlare: solo faccio notare che il punto di controversia è di grande importanza...

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Innanzitutto facciano silenzio.

PUCIONI. Le prime operazioni elettorali senza dubbio sono regolarissime, l'errore è nato nel computo generale dei voti. Ora noi diciamo: sarebbe egli giusto che quei due candidati, i quali hanno quesito il diritto al ballottaggio, che quegli elettori i quali hanno pure quesito eguale diritto, perchè hanno liberamente e regolarmente manifestati i loro voti, fossero defraudati dei loro diritti pel fatto erroneo dell'ufficio, il quale ha proclamato la elezione mentre doveva proclamare la seconda votazione? Ove si entrasse in questo concetto non si aprirebbe la via ad una quantità di abusi? Non potrebbe facilmente avvenire che l'ufficio della sezione principale interessato, perchè il suo candidato fosse rimasto soccombente, a rendere nulle le operazioni elettorali, proclamasse eletto al primo scrutinio un individuo, nel quale non concorressero i requisiti voluti dalla legge?

Per impedire, o signori, questo inconveniente, per rendere omaggio alle intenzioni che erano state dagli elettori liberamente manifestate, noi abbiamo ritenuto che si dovessero ricondurre le cose in quello stato da cui erano state tolte. Noi non dovevamo nè potevamo tener conto che di questo, cioè che la proclamazione era avvenuta per un errore di fatto; ora l'errore di fatto non ha mai fatto legge, non ha mai pregiudicato i diritti dei terzi; di modo che noi abbiamo creduto che si dovessero reintegrare gli elettori e gli stessi candidati nell'esercizio, i primi dei diritti che loro spettavano, i secondi del godimento di quei benefici che la prima votazione valida e regolare aveva rispettivamente loro conferiti, e quindi abbiamo creduto che dovessero compiersi quelle operazioni elettorali che rimasero interrotte, non per il fatto degli elettori stessi, ma pel fatto dell'ufficio, il quale aveva emesso una proclamazione manifestamente erronea.

Sono questi in poche parole i motivi per i quali noi abbiamo creduto d'introdurre una massima, la quale, è vero, è nuovissima, ma per la quale si rispettano

altamente la volontà liberamente e regolarmente manifestata dal corpo elettorale, a cui non si fa subire i danni di una pronunzia erronea, dipendente soltanto da un errore di calcolo.

Debbo ora rispondere a una obbiezione accennata dall'onorevole Ercole. Egli dice: la Camera con questa proposta si sostituisce all'autorità del capo dello Stato. In verità questo non mi pare un argomento serio. Il decreto che convocava i collegi elettorali stabiliva che, occorrendo una seconda votazione, essa avrebbe avuto luogo nel giorno 27 di novembre.

Se la Camera oggi dichiara che le operazioni elettorali del collegio di Mercato San Severino non sono state compiute, non per questo viene essa a sostituire l'azione propria a quella del potere esecutivo; ma invece viene a constatare che quelle operazioni elettorali che cominciarono il 20 novembre non furono compiute, e ad invitare il potere esecutivo a far sì che si compiano secondo le forme stabilite dalla legge, secondo i modi che la legge stessa ha determinato. Noi poniamo colla nostra deliberazione in sodo che occorreva quella seconda votazione che il decreto reale aveva prevista e che non poté eseguirsi per un fatto indipendente dalla volontà degli elettori; diamo insomma modo a che si eseguisca quel decreto.

Come si può dire adunque che da noi sostituiamo l'azione della Camera a quella del potere esecutivo? Ciò faremmo se fissassimo il giorno in cui le operazioni elettorali dovessero compiersi; ma a tanto non ci siamo spinti, perchè non lo potevamo; invece ci siamo limitati a constatare quale fu la causa che impedì la seconda votazione che era pur necessaria, e a dichiarare che codesta causa dipende da un errore di fatto. Noi chiediamo che le operazioni elettorali rimaste incompiute sieno condotte a termine, e per questo invitiamo il potere esecutivo a promulgare il decreto che fissi il giorno in cui quel compimento avrà luogo. Non vi è usurpazione, vi è uso legittimo dei poteri nostri, perchè noi soli siamo giudici della validità delle operazioni elettorali.

Sono queste, o signori, le ragioni, per le quali credo non sia accettabile la obbiezione dell'onorevole Ercole. Confido pertanto che la Camera vorrà far plauso alla deliberazione della Giunta ed accettarla.

Voci a destra. Bene! Ai voti! ai voti!

Una voce. Domando la chiusura.

SULIS. Credo che la conclusione alla quale addivenne l'onorevole Ercole sia la sola giuridica.

Un collegio elettorale tiene tassativamente segnato il termine delle sue operazioni dal decreto della sua convocazione, quindi la Camera è chiamata unicamente a vedere se le operazioni deferite al collegio elettorale dal decreto di sua convocazione si sono compiute regolarmente. Nel caso attuale si fece dal collegio elettorale una sola operazione, si fece la prima votazione; non si procedette alla seconda operazione del

ballottaggio perchè si è creduto erroneamente che la prima operazione fosse sufficiente. In questo stato di cose la Camera è semplicemente chiamata a vedere se questa prima operazione compiutasi dal collegio elettorale sia o no legale. Ora, non vale a togliere la illegalità della proclamazione fattasi nel primo scrutinio l'errore che si dice essere incorso quando essa si fece, e tanto meno vale il soggiungere che, facendosi diversamente da questa conclusione, ne verrebbe il gravissimo sconcio che allora l'ufficio definitivo sarebbe il padrone di variare o non variare il disposto della volontà degli elettori, trascurando tale o tal altro incombenza che all'ufficio definitivo è commesso.

Gli errori son possibilissimi, o signori; ma le malizie di un ufficio definitivo io non le credo tanto facili...

NICOTERA. Chiedo di parlare.

SULIS... Tanto più che questi uffici definitivi non si compongono solo del presidente che fa la proclamazione, ma di tanti altri membri, il cui reciproco sindacato è dalla legge disposto per sincerare le operazioni.

Io credo adunque che, secondo lo spirito della legge elettorale, ed anche secondo lo spirito parlamentare, non si possa fare a meno di dichiarare nulla l'unica operazione che risulta compiuta, che è appunto la proclamazione del deputato indebitamente fatta. Quindi sarà il caso che il potere esecutivo promuova un altro decreto di convocazione del collegio stesso per compiere l'ufficio che illegalmente restringeva alla irregolare proclamazione del deputato.

ERCOLE. Mi duole che l'onorevole Puccioni non abbia trovate serie le mie osservazioni. Io mi permetto di osservare alla Camera che esse sono fondate sulla legge e sulla giurisprudenza parlamentare. La legge elettorale, all'articolo 63, dice che i collegi elettorali sono convocati dal Re. Non è mai occorso che la Camera riconvocasse questi collegi. Quando questi hanno bene o male ultimate le loro operazioni nel termine perentorio di cui all'articolo 92 della legge elettorale, una volta che l'adunanza elettorale è sciolta, nessuno può convocarla una seconda volta. Si dichiara la vacanza del collegio; e ciò spetta al potere esecutivo. La Camera non ha altro ufficio che di approvare o sospendere un'elezione.

E qui io mi rimetto agli onorevoli miei colleghi; essi ricorderanno che non è mai occorso, per quanto io mi sappia, che un collegio, una volta che l'adunanza ha compiuto il suo ufficio, sia stato riconvocato per deliberazione della Camera dei deputati. (*Mormorio*) Che differenza farebbe l'onorevole Puccioni fra questo caso e quello in cui fosse proclamato da un ufficio elettorale un deputato che non avesse raggiunta l'età, e la Camera in conseguenza si facesse a dichiarare l'annullamento di quella elezione? A mio avviso non vi può essere differenza. Se l'operazione è nulla da principio, non può produrre verun effetto. Entrando nella teoria dell'onorevole Puccioni, se ci fossero altri candidati,

la Camera potrebbe dire: ritenuto che l'eletto non ha l'età, e che quelli che vengono di seguito nella lista dei candidati del collegio hanno l'età voluta, mandiamo a fare il ballottaggio tra i due che hanno conseguiti maggiori voti.

Io prego l'onorevole Puccioni a non insistere, ed a non introdurre nella giurisprudenza parlamentare un precedente così pericoloso.

E, a dir vero, quando ho sentito annunciare che si voleva mandare a convocare il collegio una seconda volta, credevo che persone di me più competenti prendessero la parola per combattere la proposta; ma, visto che il presidente stava per mettere ai voti un anacronismo parlamentare (*Mormorio*), permettete la parola, per me talmente nuovo, ho chiesto allora di parlare per pregare il presidente a sospendere, e per invitare la Camera a pronunziarsi contro queste conclusioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Dirò pochissime parole intorno a questa questione.

Mi compiaccio anzitutto che si tratti della elezione dell'onorevole Farina, perchè so che appartiene al mio partito; ma quando è questione di un principio, questo deve essere sempre salvo. L'onorevole Puccioni e la maggioranza della Commissione incaricata dell'esame delle elezioni propongono la continuazione delle operazioni elettorali, pure, ritenendo nulla la proclamazione del deputato fatta dal collegio, opinano doversi far seguire fra i due candidati che riportarono la maggioranza dei voti la votazione di ballottaggio. Mi restringerò a poche osservazioni.

L'ufficio si è già disciolto sì o no? Esiste dopo la proclamazione del deputato un ufficio elettorale? L'elezione è un atto continuo che dev'essere compiuto entro otto giorni precisi secondo la legge; un giorno di più basta perchè l'atto non sia valido e debba ritenersi compiuto da un'adunanza illegale. Egli è per ciò che, fissata l'elezione pel giorno 20 con decreto reale, si fissava anche il giorno 27 pel ballottaggio. Questa è la prescrizione della legge elettorale. Se, annullandosi oggi la sola proclamazione, si rimettessero i due candidati alla lotta elettorale, e quindi si sottoponessero alla votazione di ballottaggio, evidentemente questa elezione si compirebbe, non entro otto giorni, ma entro un mese circa, e questa votazione di ballottaggio sarebbe precisamente contro la legge.

Ma qual è l'autorità che rimetterebbe il collegio elettorale nuovamente in esercizio? Quale autorità, dopo fatta la proclamazione, sciolto il collegio, ha il potere di riconvocarlo per procedere ancora ad atti elettorali?

Evidentemente non può essere che in forza di un decreto reale; perchè i collegi elettorali non altrimenti possono convocarsi che per un regio decreto. Se così è, è chiaro che non può approvarsi la conclusione della Commissione.

Ma l'onorevole Puccioni dice: se si ammettesse questa giurisprudenza starebbe in arbitrio di un ufficio elettorale, di un presidente di mandare per aria una elezione.

E pur troppo, lo ripeterò all'onorevole Puccioni, la legge elettorale è fatta a questo modo: si fonda sulla rettitudine di coloro che presiedono alle operazioni elettorali. E non è cosa nuova che, se un ufficio vuole che una elezione sia nulla, trova non un solo, ma mille mezzi ad invalidarla. L'onorevole Puccioni è uomo legale, ei sa che negli atti pubblici la forma che fa è, dirò, sacramentale; se un pubblico notaio la ommettesse per errore, non per ciò egli riterrebbe valido l'atto (*Interruzione del deputato Nicotera.*)

Mi permetta l'onorevole Nicotera, io parlo di atti pubblici, perchè l'atto elettorale è un atto pubblico, e che fa fede di cosa gravissima, del risultato di una elezione.

Ma v'ha di più: contro la conclusione della Commissione, vi è la giurisprudenza stessa della Camera. Alorchè fu discussa la elezione dell'onorevole Interdonato, che io non conosco, la Camera ebbe a pronunciarsi non certo in conformità alle conclusioni enunciate.

In quel collegio per il pessimo tempo non potè avere luogo la votazione del ballottaggio; il potere esecutivo penetratosi del giusto motivo credette rinviarla con decreto reale ad altro giorno diverso da quello fissato nel decreto di convocazione del collegio. La Camera vide in questo atto del potere esecutivo una violazione della legge, e pronunciò lo annullamento della elezione. Tuttavolta risultava che la votazione di ballottaggio non potè seguire il giorno fissato per forza maggiore; ma la legge fu sopra tutto, e la elezione fu annullata, ed *ex integro* il collegio elettorale convocato.

È nuovo, o signori, che si faccia un decreto reale, e si convochi un collegio elettorale per la sola votazione di ballottaggio; ed a ciò condurrebbe la conclusione della Commissione se sarà dalla Camera approvata.

La legge, la giurisprudenza della Camera sta contro questa conclusione e contro la teoria esposta dall'onorevole Puccioni, la quale a me pare non sia accettabile.

Io pregherei quindi la Camera (per conservare sempre la stessa giurisprudenza) di ritenere irregolare la elezione, e di volerla col suo voto annullare.

NICOTERA. Ho chiesta la parola unicamente per dare uno schiarimento, perchè non vorrei rimanesse un'impressione un po' sinistra dopo le parole dell'onorevole deputato Sulis, il quale, rispondendo all'onorevole Puccioni, ha fatto in certo modo intravedere che non bisogna fomentare, aiutare, alimentare la malizia degli uffici elettorali. Ebbene, per debito di giustizia, debbo constatare (ed in questo siamo unanimi tutti i componenti la Commissione) che l'ufficio stesso definitivo

del collegio di Mercato San Severino, subito dopo avvenuta l'elezione, accortosi dell'errore, fu sollecito di rilevarlo e di dichiararlo. Vede dunque l'onorevole Sulis che in questo caso non ci sarebbe stata nessuna malizia per parte dell'ufficio elettorale.

Per non far perder tempo alla Camera, non rispondo nè all'onorevole Salaris, nè all'onorevole Ercole, i quali hanno spostata assolutamente la questione.

L'onorevole Ercole ha sostenuto che la Camera non ha il diritto di far essa i decreti per convocare i collegi elettorali. Ma alla Commissione non è mai venuto in testa di proporre....

ERCOLE. Domando la parola.

NICOTERA... che la Camera facesse un decreto; invece la Commissione ha proposto che si inviti il potere esecutivo a compiere quell'atto.

L'onorevole Salaris poi ha creduto di ravvisare un fatto identico nel biasimo dato dalla Camera al Ministero per aver convocato un collegio elettorale dopo gli otto giorni, nel quale per impedimenti indipendenti dalla volontà degli elettori non si era potuto eseguire la seconda votazione.

Io credo che la Camera di allora fece perfettamente bene, poichè spettava ad essa di verificare le cause per le quali il ballottaggio non aveva potuto aver luogo; ad essa incombeva invitare il Ministero a far compiere l'elezione, ed è precisamente quello che accade nel caso presente.

Siamo noi quindi che dobbiamo decidere delle operazioni elettorali; e, trovandole incomplete, spetta a noi di suggerire il modo di correggerle invitando il Governo, con quel mezzo che la legge gli accorda, a far sì che le operazioni elettorali, seguano regolarmente.

Detto questo, io non aggiungo altro, perchè credo che l'onorevole Puccioni ha già risposto precedentemente a tutte le osservazioni degli onorevoli oppositori.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata e poscia approvata.)

La proposta dell'onorevole Ercole, che è per l'annullamento dell'elezione, essendo la più larga, ha diritto alla precedenza. La pongo ai voti.

Coloro che sono d'avviso debba annullarsi l'elezione del collegio di Mercato San Severino nella persona del signor Mattia Farina, sono pregati d'alzarsi.

(È respinta.)

Ora porrò ai voti le conclusioni della Commissione che sono per invitare il Governo a far compiere, a termine di legge, le operazioni elettorali, onde si proceda al ballottaggio nel collegio di Mercato San Severino tra gli onorevoli Mattia Farina e Gerardo D'Orsi.

(Sono approvate.)

La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« La Giunta per le elezioni, udita la relazione degli atti relativi all'elezione del deputato nel collegio di Terranova di Sicilia, fatta dall'onorevole Morini nella seduta pubblica del 13 corrente mese ;

« Ritenuto risultare dall'esame dei verbali delle cinque sezioni componenti il collegio elettorale di Terranova di Sicilia, che sopra 1016 elettori iscritti e 781 votanti il signor Gaetano De Pasquali avrebbe riportato voti 395 contro 329 dati al signor Giuseppe Di Menza-Vella, sorpassando su questo computo il De Pasquali la maggioranza richiesta dalla legge elettorale in una prima votazione, senza che in alcuno dei censurati verbali vi si legga protesta qualsiasi, oppure reclamo atto a variare tale risultato ;

« Che, ciò non ostante, nel verbale per la ricognizione dei voti dell'intero collegio, l'ufficio della sezione principale, di propria autorità, sollevando eccezioni di nullità dei verbali delle due sezioni secondarie di Mazzarino e Riesi, dichiarava nulli i verbali stessi, nessun caso faceva delle votazioni ivi seguite, e ritenendo per conseguenza, a base di calcolo, i soli 603 votanti nelle altre tre sezioni, 318 voti pel De Pasquali e 279 del Di Menza, proclamava, contro la protesta dei presidenti delle sezioni di Riesi e Licata, il ballottaggio fra i prelodati candidati per allegata mancanza di maggioranza legale ;

« Ritenuto che dei tre motivi di nullità accampati nell'atto della generale ricognizione dei voti contro i verbali delle sezioni secondarie accennate, due non sussistono in fatto, il terzo non vale ad infirmarne la validità ;

« Non sussiste infatti, come si allega, che nella sezione di Riesi siasi *prima* dichiarata sciolta l'adunanza e *quindi* redatto il verbale in assenza degli elettori, leggendosi nel verbale impugnato la consueta formola di chiusura nei seguenti termini letterali :

« E si è dal presidente dichiarata sciolta l'adunanza « e si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dai membri dell'ufficio, » rimanendo così constatata la contemporaneità di questi fatti.

« Più infondate sono poi le censure mosse avverso il verbale, che non vuoi riconoscere per quello della sezione di Mazzarino, giacchè, se non vi si legge la parola « Mazzarino » accosto alla parola stampata « sezione, » risulta evidentemente dal contesto dell'atto che i rappresentanti l'ufficio della sezione in quel verbale erano quelli stessi che risultavano eletti membri del-

l'ufficio definitivo nel verbale delle operazioni preliminari della sezione di Mazzarino.

« Inoltre il verbale porta la data del 20 novembre ed è nella sua forma estrinseca incensurabile.

« Ritenuto poi che l'essere il verbale della sezione Mazzarino pervenuto alla sezione principale per mezzo del sotto-prefetto con nota ufficiale 20 novembre, numero 4115, non basta per sè ad infirmarne nè la forma nè la sostanza ;

« A fronte di questi motivi la Giunta, riputando superfluo l'esaminare se ed in quale misura nel verbale di ricognizione generale dei voti si possano d'ufficio sollevare e decidere questioni di nullità di verbali delle sezioni secondarie, e ritenendo nel caso concreto validi quelli delle sezioni di Mazzarino e Riesi, è regolarmente constatato il risultato delle votazioni dai medesimi verbali apparente,

« Dichiarò, ad unanimità di voti, nullo e come non avvenuto il ballottaggio seguito nel collegio di Terranova il 27 novembre ultimo,

« E doversi invece proclamare, siccome proclama, a deputato del collegio stesso per prima votazione il signor cavaliere Gaetano De Pasquali. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, si intendranno approvate le conclusioni della Commissione per la convalidazione della nomina fatta nella prima votazione del signor commendatore Gaetano De Pasquali a deputato del collegio di Terranova.

(La Camera approva.)

La Camera non avendo materia in pronto, proporrei che domani non si tenesse seduta pubblica, ma che si riunisse in Comitato per ultimare i lavori che ha già incominciato.

Non essendovi opposizione, rimane ciò inteso.

Domani al tocco la Camera si riunirà in Comitato privato ; e domani l'altro ci sarà seduta pubblica per verifica di poteri.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di venerdì :

1° Verificazione di poteri ;

2° Svolgimento di una proposta sottoscritta da ventisei deputati, diretta a modificare alcuni articoli del regolamento della Camera.